

**DISPOSIZIONI RESIDENZE STUDENTESCHE ALISEO
2023**

Indice generale

Premesse.....	3
Articolo 1 - Oggetto delle Disposizioni	3
Articolo 2 - Accesso alla residenza	3
Articolo 3 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate	4
Articolo 4 - Uso degli spazi comuni	5
Articolo 5 - Servizi.....	5
A) SERVIZIO DI LAVANDERIA	5
B) AULE STUDIO COMUNI.....	5
C) CUCINE COMUNI – AREE RISTORO.....	6
D) RETE INTERNET (ad esclusione delle residenze Mele, S. Fede e Montagnola).....	6
E) RESPONSABILE RESIDENZA.....	6
F) PORTINERIA.....	7
Articolo 6 - Foresteria universitaria	7
Articolo 7 - Permanenza e uscita nelle strutture abitative	7
Articolo 8 - Trasferimento volontario e d'ufficio	8
A) TRASFERIMENTO VOLONTARIO	8
B) TRASFERIMENTO D'UFFICIO	9
Articolo 9 - Assenza nelle Residenze Studentesche.....	9
Articolo 10 - Rette e More sui Pagamenti.....	9
Articolo 11 - Norme di comportamento.....	10
Articolo 12 - Divieti.....	11
Articolo 13 - Feste.....	13
Articolo 14 - Visite e Ospitalità	14
A) VISITE	14
B) OSPITALITÀ	14
C) NORME GENERALI	15
Articolo 15 - Controlli ed ispezioni	15
A) SENZA PREAVVISO	15
B) Con PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE:	16
Articolo 16 - Rappresentanza.....	16
Articolo 17 - Responsabilità e risarcimento danni.....	17
Articolo 18 - Procedimenti disciplinari e relative sanzioni.....	17
Articolo 19 - Ammonizione scritta.....	18
Articolo 20 - Sanzioni Pecuniarie	18
Articolo 21 - Sospensione dell'assegnazione dell'alloggio	19
Articolo 22 - Revoca dall'assegnazione dell'alloggio e espulsione	19
Articolo 23 - Revoca dei benefici	19
Articolo 24 - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.....	20
Articolo 25 - Informativa sulla privacy.....	20

Premesse

1. L'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) organizza e gestisce il servizio abitativo, secondo i criteri fissati nelle presenti disposizioni.
2. Le modalità di ammissione, la durata dell'assegnazione e l'importo delle quote relative ai diversi tipi di alloggio sono stabiliti annualmente nel Bando di Concorso per l'attribuzione dei benefici inerenti il diritto allo studio e nelle Bando per l'attribuzione degli alloggi a pagamento e dell'eventuale domanda per l'alloggio estivo.

Articolo 1 - Oggetto delle Disposizioni

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli studenti alloggiati nelle Residenze ALiSEO, indipendentemente dal titolo in base al quale le occupano.
2. Si intende per:
 - "studente alloggiato" la studentessa o lo studente assegnataria/o di un alloggio;
 - "ALiSEO" l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento;
 - "Responsabile della Residenza" il responsabile della singola struttura abitativa o di un complesso di immobili;
 - "Residenza" la singola struttura abitativa (Residenza Universitaria, Casa dello Studente, appartamento ed ogni altra forma di alloggio destinato ad ospitare studenti universitari);
 - "Portale dello Studente" la procedura web messa a disposizione degli studenti per la registrazione e presentazione delle domande di accesso ai vari bandi.

Articolo 2 - Accesso alla residenza

1. Lo studente può chiedere l'assegnazione di un posto alloggio, con le modalità e per il periodo previsti dai rispettivi Bandi di Concorso.
2. L'Ente, sulla base della graduatoria dei vincitori di posto alloggio e seguendo i criteri definiti nel bando, procede alla convocazione degli studenti aventi diritto.
3. L'assegnazione della residenza universitaria tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) distanza che intercorre tra la residenza universitaria e la sede didattica prevalente;
 - b) equilibrata presenza delle varie comunità etniche, religiose e culturali per favorire occasioni di integrazione e di aggregazione tra gli studenti.
4. L'assegnazione delle camere singole (fatte salve diverse esigenze d'ufficio), secondo la disponibilità di queste ultime, avviene seguendo prioritariamente i criteri di:
 - a) disabilità;
 - b) anzianità della permanenza in residenza studentesca Aliseo;
 - c) anzianità di percorso di studi.
5. Gli studenti assegnatari di alloggio a seguito dell'emissione delle graduatorie relative ai rispettivi Bandi di Concorso devono presentarsi per l'assegnazione nei termini e modi indicati, pena la decadenza dal beneficio.
6. Il primo ingresso in un alloggio e la restituzione dell'alloggio al termine del periodo di assegnazione potranno avere luogo esclusivamente durante l'orario di portineria o di sportello, o comunque in orario concordato con il Servizio Gestione Operativa delle Residenze.
7. Lo studente all'atto dell'ingresso deve:

- a) essere munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e del permesso di soggiorno o della richiesta di rilascio per gli studenti internazionali extra-UE (che deve essere corrispondente a quello inserito in fase di domanda on-line);
 - b) aver effettuato il pagamento relativo al deposito cauzionale;
 - c) essere in possesso di idonea copertura sanitaria come prevista dalla normativa vigente;
 - d) sottoscrivere l'atto di accettazione dell'alloggio, dichiarando di aver preso visione delle presenti disposizioni e impegnandosi altresì a partecipare alla riunione informativa relativa alla tutela e alla sicurezza nelle residenze secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pena la revoca dell'assegnazione.
8. La mancata sottoscrizione dell'atto sopra citato implica la rinuncia all'assegnazione dell'alloggio per l'anno accademico di riferimento.

Articolo 3 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. La dotazione standard di ciascun posto letto è costituita dall'insieme di arredi composti generalmente da letto, comodino, armadio, scrivania, libreria e sedia ergonomica.
2. Costituisce inoltre dotazione del posto letto l'insieme delle utenze (luce, acqua, corrente elettrica, riscaldamento e collegamento internet) e l'uso degli spazi comuni.
3. In appartamento oltre alla dotazione del posto letto viene messa a disposizione degli studenti ivi alloggiati un locale soggiorno e cucina la cui dotazione può variare da immobile ad immobile.
4. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell'assegnatario.
5. Aliseo fornisce agli studenti il corredo da camera (coperte, copriletto, ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza.
6. In caso di perdita o di danneggiamento provocato dallo studente quest'ultimo è tenuto al risarcimento del danno.
7. Ogni studente è tenuto a mantenere la propria camera, il bagno, la cucina, il terrazzo/balcone ove presente in buone condizioni igienico-sanitarie.
8. L'Ente provvederà ad effettuare controlli periodici tramite il personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, verrà richiesto l'intervento degli alloggiati; in caso di rifiuto o scarso impegno la pulizia straordinaria sarà effettuata d'ufficio e lo studente incorrerà nei conseguenti procedimenti disciplinari.
9. Nel caso lo studente riscontri la presenza di insetti infestanti è tenuto a comunicarlo immediatamente al personale in servizio al fine di evitarne la proliferazione.
10. Qualora la presenza dei suddetti insetti sia causata da scarse condizioni igieniche imputabili all'assegnatario del posto letto, l'utente è tenuto a compartecipare al costo delle spese di disinfestazione e di pulizia (che verranno quantificate in base al tipo di intervento) nella misura del 50%, ma non oltre la somma depositata quale cauzione.
11. Qualora la disinfestazione si renda necessaria per mancata comunicazione dell'infestazione vi sarà la compartecipazione al 100% delle spese sostenute. Lo studente alloggiato non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e dovrà attenersi ai protocolli di disinfestazione rispettando strettamente alle prescrizioni.

Articolo 4 - Uso degli spazi comuni

1. Gli studenti alloggiati hanno l'obbligo di collaborare al mantenimento della pulizia e del decoro delle parti comuni ivi comprese le cucine comuni e le zone ristoro.
2. A seguito di gravi inadempienze, l'Ente chiederà l'intervento in solido degli studenti alloggiati; in caso di rifiuto o scarso impegno di questi ultimi la pulizia straordinaria sarà effettuata d'ufficio, addebitando l'onere ai responsabili collettivamente o singolarmente individuati.
3. In situazioni di comprovata necessità o per gravi o ripetute violazioni delle presenti disposizioni, Aliseo si riserva la facoltà di interdire temporaneamente o definitivamente l'accesso agli spazi comuni.
4. Generalmente l'utilizzo degli spazi comuni è consentito agli studenti alloggiati della residenza in tutti gli orari, salvo restrizioni che dovessero essere necessarie ad insindacabile giudizio dell'Ente, fermo restando l'interruzione tra le ore 23.30 e le ore 8.00 di tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della Residenza e al vicinato.

Articolo 5 - Servizi

Di seguito sono elencati i principali servizi messi a disposizione degli studenti alloggiati nelle diverse residenze studentesche Aliseo:

A) SERVIZIO DI LAVANDERIA

1. ALISEO fornisce un servizio gratuito di lavaggio, stiratura e ricambio su base settimanale della biancheria da letto (lenzuola e federe) in dotazione alle Residenze, in appositi locali e nelle date stabilite per ogniuna di esse. Lo studente riconsegna il set della biancheria sporca e riceve in cambio il set completo lavato e stirato. Lo studente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il cambio biancheria almeno una volta ogni 15 giorni.
2. È inoltre a disposizione un servizio di lavanderia a pagamento per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria e degli indumenti personali. Eventuali danni derivanti da manomissioni delle lavatrici e delle asciugatrici (ove presenti), che non siano imputabili a singoli studenti determinati, saranno addebitati a tutti gli studenti aventi accesso alla lavanderia. In caso di ripetute manomissioni, il servizio potrà essere sospeso temporaneamente o in maniera definitiva.
3. Il servizio di cui al comma 1. non è previsto nelle Residenze con appartamenti dotati di lavatrici, dove verranno forniti ad ogni studente al momento dell'assegnazione dell'alloggio due set di biancheria da letto di cui disporre per l'intera durata del soggiorno.
4. Nel caso non fosse installata una lavatrice o fosse fuori servizio allo studente verrà data la possibilità di usufruire del servizio a pagamento come sopra citato nella residenza più vicina.

B) AULE STUDIO COMUNI

1. Le Aule Studio Comuni possono essere utilizzate dagli studenti alloggiati nelle Residenze e, se ne sussistono le condizioni di capienza e di sicurezza e di accessibilità, anche da studenti esterni alle stesse, nei modi e nei tempi previsti dalle apposite disposizioni.
2. Gli studenti esterni dovranno rispettare l'orario di apertura stabilito; in caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste nelle presenti disposizioni. La prima

emissione di badge di accesso alle Aule provviste di tale sistema è gratuita; l'emissione di duplicato è subordinata alla avvenuta denuncia di smarrimento alle forze dell'ordine e la tariffa applicata è di € 10,00.

C) CUCINE COMUNI – AREE RISTORO

1. In alcune residenze sono a disposizione degli alloggiati delle cucine comuni dotate di pentolame con l'esclusione delle stoviglie personali o aree ristoro.
2. Gli ospiti potranno trattenersi soltanto il tempo necessario al consumo del pasto al fine di garantire la rotazione.
3. Gli utenti non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono lasciare accese le piastre elettriche in loro assenza, devono lasciare la cucina pulita e in ordine dopo l'uso. È inoltre vietato cuocere e versare liquidi, compresi i prodotti per le pulizie, direttamente sulle piastre.

D) RETE INTERNET (ad esclusione delle residenze Mele, S. Fede e Montagnola)

1. La connessione internet è assicurata generalmente via WiFi compatibilmente alla banda di rete disponibile.
2. L'accesso è messo a disposizione unicamente agli utenti regolarmente alloggiati e autorizzati tramite concessione di username/password.
3. All'utente che intende utilizzare la rete Aliseo viene rilasciato un account attivo nella struttura a cui afferisce. Tramite username/password ogni accesso alla rete viene associato alla persona fisica cui imputare le attività svolte.
4. Il codice di accesso è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dall'intestatario. Ogni attività non regolare verrà imputata al titolare dell'account o del client autorizzato.
5. È vietato l'uso e l'installazione di programmi di hacking (anche se di pubblico dominio) e di software illegalmente copiato o di altro materiale che violi le leggi italiane ed internazionali sul copyright e sui diritti di autore o che infranga le leggi in materia di tutela dei dati personali.
6. A tal fine si sottolinea che Aliseo adotta misure per il monitoraggio delle attività previste dalla Legge 31 luglio 2005, n. 144 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1^o agosto 2005 riguardante le misure per il contrasto del terrorismo internazionale e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte.
8. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi Aliseo si riserva la facoltà di sospendere l'account per la navigazione internet e/o di limitare la banda per utente.

E) RESPONSABILE RESIDENZA

1. Alla gestione delle singole residenze o di un gruppo di esse è preposto un responsabile, dipendente di Aliseo, con il compito di coordinare e disciplinare tutti i servizi connessi ed assicurare il regolare funzionamento in generale.
2. Il responsabile ha l'obbligo di far osservare tutte le disposizioni ricevute oltre quelle qui riportate, si interfaccia con gli studenti e ne raccoglie le esigenze rappresentate, raccorda l'operato di tutto il personale, anche esterno, coinvolto nella gestione delle residenze, provvede a raccogliere e inoltrare le segnalazioni delle piccole manutenzioni e si relaziona con il Responsabile del Servizio.

F) PORTINERIA

1. Nelle residenze più grandi è istituito un servizio di portineria (svolto anche con personale esterno) che ha l'obbligo di far osservare in particolare le presenti disposizioni ed in generale ogni direttiva Aliseo.
2. Il citato personale ha il compito di accertare e registrare l'identità nonché la destinazione dei visitatori non consentendo l'accesso a chi si rifiutasse di indicare la propria destinazione o di documentare la propria identità.
3. Lo studente non potrà richiedere a detto personale lo svolgimento di compiti che esulano dalle normali mansioni ad esso assegnate né tenere un comportamento irrispettoso nei suoi confronti.
4. L'accesso alle residenze è regolamentato con l'esibizione ai portieri dei propri documenti di identità in corso di validità.

Articolo 6 - Foresteria universitaria

1. Il servizio foresteria universitaria a pagamento è destinato di norma ad accogliere docenti, ricercatori e studenti provenienti da altri Atenei italiani o stranieri nell'ambito di programmi di mobilità e/o in occasione di convegni, seminari, master o altri eventi organizzati dall'Università degli Studi di Genova.
2. Per poter usufruire del servizio foresteria occorre fare apposita richiesta, almeno una settimana prima, secondo la modalità prevista nell'apposita sezione del sito web istituzionale alla quale si rimanda.
3. Nella sezione del sito web sopra citata sono elencati altresì i servizi messi a disposizione degli ospiti compresi nella tariffa e le modalità di accesso.
4. Gli utenti del servizio foresteria sono comunque tenuti al rispetto delle presenti disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia.

Articolo 7 - Permanenza e uscita nelle strutture abitative

1. L'assegnatario di un posto letto in qualunque Residenza è responsabile della chiave e/o del badge di accesso e qualora ne consenta l'uso ad altri è passibile delle sanzioni di cui alle presenti disposizioni.
2. Nel caso di furto o smarrimento della chiave/badge lo studente deve sporgere denuncia all'Autorità Competente e consegnare copia della denuncia al Responsabile della Residenza che provvederà a predisporre un duplicato delle chiavi o ad effettuare la sostituzione della serratura. In tali ipotesi, o in caso di deterioramento, l'Ufficio competente addebiterà all'assegnatario il pagamento di € 10,00 per l'emissione del duplicato.
3. Qualora, a seguito di smarrimento o dimenticanza del badge di accesso o della chiave dell'alloggio, l'assegnatario richieda il duplicato questo potrà avvenire solo nell'orario di apertura della segreteria di rispettiva competenza.
4. Le richieste di permanere nelle Residenze in periodi diversi da quelli indicati nei rispettivi bandi, esclusivamente per motivi di studio, potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accolte sulla base dei posti letto che annualmente si stabilirà di rendere disponibili nei periodi di chiusura, tenuto anche conto delle esigenze dell'Agenzia di effettuare manutenzioni e/o pulizie straordinarie.
5. Qualora si accertino nelle zone comuni mancanze o danneggiamenti non imputabili direttamente a chi ne è responsabile, tutti coloro che risultano alloggiati nella struttura

sono tenuti solidalmente a versare un rimborso forfettario a copertura del danno subito da Aliseo, stabilito con richiesta formale del Responsabile del Servizio Gestione Operativa delle Residenze, salvo il caso in cui sia dovuto un importo risultante da adeguata documentazione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà al recupero del dovuto, avvalendosi del deposito cauzionale, se sufficiente, con obbligo del reintegro dell'importo detratto entro 10 giorni.

6. Nel caso in cui lo studente assegnatario contragga una malattia contagiosa o infettiva è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile della Residenza, consegnando certificato medico comprovante la natura della malattia e la possibilità di permanenza presso la Residenza; ove, sulla base della documentazione medica, non sia possibile la sua permanenza, lo studente dovrà lasciare l'alloggio fino a guarigione avvenuta, comprovata da certificato medico. In caso di inosservanza si procederà alla revoca dell'assegnazione.

7. Lo studente, alla fine di ogni anno accademico, deve riconsegnare l'alloggio pulito e sgombero di ogni oggetto personale.

8. All'atto della restituzione dell'alloggio, lo studente dovrà accordarsi con il personale preposto per riconsegnare le chiavi e/o il badge, effettuando, in contraddittorio con l'incaricato, il controllo dello stato dei locali e degli arredi. In mancanza di tale procedura, lo studente sarà considerato ancora presente nell'alloggio. Verranno addebitati allo studente eventuali danni, mancanze o alterazioni accertate ed eventuali pulizie straordinarie che si rendessero necessarie.

9. Eventuali effetti personali, lasciati irregolarmente in un alloggio, saranno rimossi e tenuti a disposizione del proprietario per dieci giorni. Trascorso tale periodo, ALiSEO declina ogni responsabilità circa la custodia di tali effetti o cose personali e provvederà a disfarsene previa documentazione fotografica ed elencazione di quanto smaltito.

10. Lo studente laureato può mantenere, a titolo oneroso, l'alloggio per un periodo massimo di 20 giorni dal conseguimento del titolo oltre il termine dell'ultimo semestre.

11. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza universitaria con apposita polizza assicurativa.

12. ALiSEO non assume alcuna responsabilità verso gli alloggiati per gli oggetti di valore o denaro o quant'altro presente nelle camere assegnate e negli ambienti comuni.

Articolo 8 - Trasferimento volontario e d'ufficio

A) TRASFERIMENTO VOLONTARIO

1. Aliseo si riserva di pubblicare apposito avviso per la concessione di trasferimenti volontari degli studenti assegnatari.

2. Gli studenti assegnatari, in presenza di serie e documentate motivazioni, possono presentare domanda di trasferimento in un alloggio diverso da quello assegnato inizialmente.

3. Le domande di trasferimento devono essere presentate in forma scritta al Servizio Alloggi, utilizzando l'apposito format e secondo le modalità contenute nell'avviso sopra citato.

4. Le richieste saranno soddisfatte nei limiti dell'effettiva disponibilità di posti e secondo i criteri previsti nell'avviso.

B) TRASFERIMENTO D'UFFICIO

1. Nel corso dell'anno accademico l'Ente si riserva la possibilità di procedere al

trasferimento d'ufficio, con preavviso di 7 giorni, nella stessa struttura o in altra struttura, quando si verifichi la necessità di separare gli assegnatari di una stessa stanza o appartamento, a causa di accertata incompatibilità.

2. Il trasferimento d'ufficio può essere disposto, oltre che per casi di incompatibilità, anche in tutti gli altri casi in cui l'Ente individui questa come soluzione per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente regolamento, fatte salve le sanzioni disciplinari previste nelle presenti norme.

3. L'Ente procede inoltre al trasferimento d'ufficio, nel caso in cui sia necessario modificare la tipologia dell'appartamento da maschile a femminile o viceversa, o per motivi di razionalizzazione gestionale.

4. Si procede infine al trasferimento d'ufficio nel caso si renda necessaria l'assegnazione a studenti disabili di posti alloggio appositamente attrezzati.

5. In casi di particolare gravità e qualora risultino necessari interventi non programmabili che rendano inutilizzabile la stanza o parte della residenza, l'Ente può procedere al trasferimento d'ufficio con effetto immediato.

6. Il trasferimento è disposto con determinazione motivata del dirigente.

Articolo 9 - Assenza nelle Residenze Studentesche

1. Lo studente alloggiato è tenuto a pernottare nella Residenza per almeno 10 delle notti di ciascun mese del periodo di fruizione del servizio abitativo pena la revoca del posto letto; nei mesi di Dicembre, Gennaio, Luglio e Settembre l'obbligo di permanenza è ridotto alla metà delle notti (pari a 5 notti) di ciascun mese.

2. In deroga a quanto sopra sono fatte salve le diverse disposizioni del bando, i motivi di salute e di studio (documentati dall'ente competente: Servizio sanitario nazionale, atenei) e motivate e particolari situazioni concordate con l'Ente che in ogni caso non potrà essere superiore ai 3 mesi.

3. Ogni qualvolta lo studente si assenti per più di 10 giorni dalla Residenza della quale è ospite è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche tramite mail, insieme alla data del rientro, al personale addetto. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a 20 giorni il posto letto sarà liberato da incaricati dell'amministrazione e potrà essere disposta l'assegnazione dell'alloggio ad altro studente.

3. La mancata comunicazione comporta nei confronti dei trasgressori l'adozione da parte dell'amministrazione dei provvedimenti disciplinari così come individuati dallo specifico articolo. salvo giustificato motivo documentato.

Articolo 10 - Rette e More sui Pagamenti

1. Gli studenti alloggiati sono tenuti a pagare il corrispettivo per l'alloggio per l'intero periodo di assegnazione, in base ai differenti status e importi definiti dai rispettivi Bandi

2. Il pagamento del canone mensile va effettuato dal giorno 5 del mese di riferimento ed entro il giorno 15 .

3. Per ogni ritardato pagamento sarà applicata una mora pari al 5% della tariffa dovuta, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla scadenza, e del 10% se il ritardo è superiore.

4. Ritardi di pagamento superiori ai due mesi comportano la revoca dall'assegnazione del posto alloggio la messa in mora l'avvio del recupero del credito e la segnalazione all'Università di Genova per il blocco della laurea.

Articolo 11 - Norme di comportamento

1. L'ospite si impegna a:

- usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata (egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza);
- garantire il buon uso di tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alle parti comuni dell'edificio che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnato (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art., 1588 del Codice Civile anche qualora l'autore del danno non sia identificabile;
- spegnere le luci, chiudere acqua e gas e chiudere a chiave la propria stanza ogni volta che esce; in caso di assenze che superino i 7 giorni, l'ospite è tenuto anche a svuotare, sbrinare e lasciare pulito il frigorifero se in dotazione.
- mantenere l'igiene e il decoro dell'alloggio assegnato;
- utilizzare sempre e tenere pulita la biancheria da letto propria o fornita da Aliseo, al fine di mantenere in buone condizioni il materasso dato in uso;
- controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi, nonché degli impianti (con particolare riguardo a tubazioni o rubinetti d'acqua e gas) in funzione presso l'appartamento e/o la stanza, provvedendo a dare tempestiva segnalazione al Responsabile della Residenza degli eventuali guasti o malfunzionamenti;

2. Gli ospiti devono interrompere tra le ore 23.30 e le ore 8.00, sia nelle proprie camere sia negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della Residenza e al vicinato.

3. Qualsiasi complemento d'arredo o apparecchiatura elettrica non compresa nella dotazione standard dell'alloggio può essere introdotta solo se preventivamente autorizzata e purché a norma e collocata in modo da non ostruire le vie di fuga. Nelle stanze può essere quindi consentito l'utilizzo di ventilatori, caffettiere elettriche, bollitori, personal computer (comprese relative stampanti e scanner), tablet, smartphone, radio, stereo, TV, piccoli apparecchi elettrici per la cura personale e ciabatte multi presa. Le attrezzature dovranno essere marchiate CE con dichiarazione di conformità. In ogni caso Aliseo può vietare temporaneamente o in via definitiva tali apparecchiature in ragione dell'assorbimento a carico della rete.

4. Nelle Residenze è obbligatorio attenersi alle norme per la sicurezza che sono affisse nei locali. Il danneggiamento, lo spostamento o la rimozione della cartellonistica o di qualunque altro elemento riguardante la sicurezza nelle Residenze (avvisi, luci, estintori, cartelli, ecc.), ove non venissero accertate precise responsabilità individuali, comporterà l'addebito delle spese sostenute dall'Agenzia per il ripristino a carico di tutti gli occupanti della Residenza.

5. L'uso dei punti-cottura, laddove presenti, è consentito esclusivamente nelle aree attrezzate allo scopo con le modalità e nei termini stabiliti;

6. Lo studente è tenuto al rispetto delle disposizioni comunali e di Aliseo concernenti la raccolta differenziata;

7. All'atto dell'ammissione, lo studente deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. Lo studente si impegna a partecipare alle attività formative e informative organizzate,

aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti in merito e secondo quanto prescritto dagli organi preposti. La mancata partecipazione non giustificata a tali attività da parte degli ospiti prevede l'applicazione delle sanzioni previste nelle presenti disposizioni.

8. In casi di emergenza gli ospiti residenti presso strutture dotate di servizio di portineria per 24 ore si rivolgono direttamente al personale stesso. Gli studenti alloggiati presso strutture non dotate di servizio di portineria per 24 ore, in caso di emergenza, fanno riferimento ai numeri telefonici di pronta disponibilità reperibili in appositi avvisi affissi nelle bacheche delle residenze o sul sito web Aliseo.

Articolo 12 - Divieti

1. Non sono consentiti comportamenti scorretti o comunque pregiudizievoli della sicurezza e/o della serena e civile convivenza nelle Residenze. Il personale del Servizio Gestione Operativa delle Residenze è tenuto ad esercitare il controllo, rileva eventuali infrazioni o comportamenti non consentiti, anche se non espressamente previsti dalle presenti disposizioni, e ogni altro fatto che possa arrecare danno alla corretta e regolare vita comunitaria e li segnala tempestivamente per iscritto ai competenti Responsabili.

2. Negli alloggi è vietato introdurre sostanze stupefacenti e detenere armi, materiale esplosivo, materiali infiammabili e bombole di gas, pena la revoca immediata dell'assegnazione dell'alloggio.

3. E' vietato l'uso di stufette di ogni tipo, fornellini a gas o elettrici e di elettrodomestici in genere, compresi forni a microonde, se non espressamente autorizzati dal Servizio.

4. Costituiscono comportamenti vietati, in via puramente esemplificativa e non esaustiva:

- cedere a terzi l'uso occasionale o continuato del posto letto (in questo caso, in attesa di conclusione dell'iter relativo al procedimento disciplinare, si procederà immediatamente alla disattivazione del badge di accesso all'alloggio);
- ospitare a qualsiasi titolo, al di fuori degli orari consentiti, persone estranee alla Residenza;
- introdurre propri arredi e/o attrezzature negli alloggi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Residenza;
- porre in essere, nella propria stanza e/o nei locali comuni, comportamenti che comunque disattendano i rapporti di normale e civile convivenza o che comunque arrechino disturbo o pericolo agli altri ospiti della struttura;
- introdursi nelle residenze senza rispettare il regolare passaggio attraverso i varchi predisposti per il controllo accessi;
- utilizzare gli spazi comuni a proprio uso esclusivo;
- organizzare feste o riunioni nei locali comuni o nelle camere, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Residenza.

5. È fatto inoltre divieto di:

- introdurre in residenza qualunque apparecchiatura elettrica quali ad esempio: fornellini elettrici e a gas, tostapane, forni, ferri da stiro, friggitrici, vaporiere, condizionatori/climatizzatori, stufette elettriche o a combustibile. Queste verranno rimosse e conservate fino al termine della permanenza in residenza dell'ospite, e comporteranno l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;

- fumare in tutte le camere e spazi comuni interni della residenza;
- introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi (es. tende, coperte), materiali esplosivi, materiali infiammabili anche di uso comune se non adeguatamente conservati;
- tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse ad esclusione dei cani guida per non vedenti;
- attuare smontaggio, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere e negli spazi comuni; asportare mobili o attrezzature dai luoghi comuni;
- utilizzare e/o configurare attrezzature informatiche che possano alterare la funzionalità della rete internet (modem e/o routers) se non espressamente autorizzati dietro motivata richiesta;
- applicare adesivi o manifesti permanenti che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- utilizzare gli spazi comuni come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere degli ospiti interni ed esterni;
- manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;
- mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, ai passanti, al vicinato, alla struttura e ai beni presenti in essa;
- realizzare feste in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dall'Amministrazione, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione;
- cucinare nelle stanze delle residenze ed in generale nei locali non attrezzati a ciò;
- abbandonare resti di cibi e bevande negli spazi comuni (comprese le cucine).
- conservare alimenti deperibili nelle stanze (dovranno essere adeguatamente conservati nei frigoriferi comuni laddove presenti). Ove necessario e opportuno Aliseo provvederà al loro smaltimento addebitando gli eventuali costi;
- gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali e di Aliseo concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero in via solidale a tutti gli ospiti della struttura;
- collocare sui davanzali esterni delle camere e dei corridoi nonché sulle ringhiere dei balconi qualsiasi oggetto la cui caduta possa procurare danni a persone o cose direttamente o indirettamente;
- utilizzare prese multiple, fatta eccezione per le ciabatte marcate CE, munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
- lasciare accese luci e apparecchi elettrici, nonché lasciare inserite prese di alimentazione di apparecchiature elettriche (phon, carica batterie, caffettiere, bollitori) o aperti i rubinetti dell'acqua all'uscita dalla camera;
- lasciare in modalità riscaldamento le calderine autonome negli appartamenti oltre il periodo e gli orari consentiti dalla normativa vigente;
- stendere indumenti al di fuori delle stanze e degli spazi comuni appositamente individuati in ogni residenza.

- aggirarsi nel Residenza in stato di ebbrezza o in abbigliamento indecoroso.

6. Gli studenti non alloggiati che si rendessero responsabili all'interno delle residenze ALISEO di comportamenti non consentiti dalle presenti disposizioni saranno oggetto della sanzione del divieto di ingresso in tutte le Residenze e, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, della revoca degli eventuali benefici ALISEO.

Articolo 13 - Feste

1. Gli studenti alloggiati possono, previa autorizzazione, utilizzare sale comuni per manifestazioni culturali o ricreative da essi organizzate.

2. Gli organizzatori devono essere ospiti delle residenze Aliseo e si assumono la responsabilità del buon andamento della manifestazione, dell'osservanza delle regole, dei comportamenti posti in essere da parte degli ospiti, del risarcimento degli eventuali danni arrecati ai beni dell'Ente, della pulizia e del riordino degli spazi dopo l'evento.

3. Aliseo si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'evento se gli studenti organizzatori non forniscono adeguate garanzie di osservanza delle regole o qualora le abbiano già violate in occasione di precedenti eventi.

4. La richiesta di utilizzo deve essere indirizzata al Responsabile della Residenza almeno 48 ore prima dell'evento programmato.

5. Il Responsabile della Residenza, tenuto conto delle norme in materia di pubblica sicurezza, autorizza la manifestazione formulando in dettaglio le eventuali prescrizioni che devono essere osservate.

6. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento a seguito di accertate violazioni degli accordi stabiliti.

7. Gli organizzatori dovranno impegnarsi a:

- rispettare il limite di esposizione sonora, misurata all'esterno dell'edificio, per tutto il corso della serata, nel rispetto delle normative di legge. In caso contrario, previa intimazione, verranno presi gli opportuni provvedimenti;
- assumersi l'onere derivante da ulteriore personale richiesto per la vigilanza laddove il responsabile di struttura ne ravvisi la necessità, nonché l'onere per l'attrezzatura e i servizi finalizzati alla festa;
- provvedere al ripristino della condizione iniziale del locale ed assumersi l'onere derivante dal servizio di pulizia straordinaria del locale e della zona antistante qualora si rendesse necessario;
- assicurare il normale svolgimento della festa con obbligo di far rispettare le norme del presente regolamento ed assumendosi la responsabilità per ogni fatto contrario ad esso;
- registrare i partecipanti esterni presso la reception della residenza ove presente o in apposito elenco scritto ad onere degli organizzatori lasciando in entrambi i casi copia di un documento d'identità;
- impedire l'accesso ad altri locali oltre quello ove si svolge l'evento ai partecipanti che non sono ospiti della struttura nella quale si svolge la manifestazione;
- concludere le feste entro l'orario previsto nell'autorizzazione;
- rendersi responsabili della buona conservazione dei locali e dei beni avuti in uso;
- rendersi inoltre responsabili in caso di intervento delle autorità di pubblica sicurezza fornendo loro le proprie generalità in caso di avvenute e contestate violazioni.

7. Ogni tipo di iniziativa deve concludersi entro le ore 23.30 per non arrecare disturbo agli altri ospiti e alla quiete pubblica. Eventuali deroghe all'orario dovranno essere autorizzate preventivamente dal Responsabile della Residenza.

Articolo 14 - Visite e Ospitalità

A) VISITE

1. Lo studente alloggiato può ricevere ospiti (che abbiano raggiunto la maggiore età) nel rispetto delle seguenti norme:

- la permanenza nella Residenza di visitatori è ammessa unicamente dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, salvo residenze con chiusure della portineria in orario precedente, con il consenso degli eventuali co-assegnatari dell'alloggio, e nei limiti numerici complessivi imposti dal rispetto delle norme sulla sicurezza;
- le visite sono ammesse in compresenza dell'assegnatario e soltanto all'interno della camera assegnata, nei locali e nelle aule comuni, con esclusione dei locali lavanderia e della palestra;
- in camera non è consentito di norma ricevere più di 2 ospiti per volta;
- si possono ricevere fino a 5 visitatori al giorno previa autorizzazione del responsabile di struttura.

2. In tutti i casi nelle camere a più letti, è necessario il consenso di tutti gli occupanti la stanza.

3. Negli spazi comuni, cucine comprese, il numero degli ospiti non deve pregiudicare in alcun modo l'uso dei medesimi ai residenti che ne sono i fruitori prioritari. In caso contrario gli ospiti esterni dovranno rendere immediatamente disponibili i locali. L'accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o quando siano accompagnati da adulti che ne sono responsabili.

4. Il personale addetto potrà precludere l'ingresso a soggetti che siano stati interdetti all'accesso, siano stati segnalati o siano già noti per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura.

5. Per motivi di sicurezza, con particolare riferimento alla capienza massima della struttura o delle singole parti di essa, il personale potrà limitare l'accesso dei visitatori o allontanarli dalla residenza.

B) OSPITALITÀ

1. È possibile ospitare e far pernottare in residenza un visitatore, qualora vi fossero posti disponibili, previa richiesta effettuata direttamente al Responsabile della Residenza, o inviata all'indirizzo di posta elettronica della residenza almeno cinque giorni lavorativi prima dell'arrivo dell'ospite.

2. I posti riservati all'ospitalità di norma sono assegnati in stanze riservate a ciò o temporaneamente libere da assegnatari.

3. L'ospitalità è concessa allo studente alloggiato nel rispetto delle seguenti norme:

- Il servizio di ospitalità può essere richiesto dallo studente durante l'intero anno accademico, per un massimo di 14 notti anche non consecutive.
- Il check-in dovrà avvenire entro le ore 13.00 del giorno di arrivo e il check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
- Per esigenze di servizio non si effettuano check-in e check-out il Sabato la Domenica

ed i festivi infrasettimanali.

- Il pagamento della retta è anticipato e non rimborsabile ed è pari alla tariffa giornaliera di foresteria.

4. Nel caso di ospite minore, questo dovrà obbligatoriamente fare parte del nucleo familiare dell'alloggiato e condividere la camera doppia con un adulto responsabile.

C) NORME GENERALI

1. il visitatore o l'ospite, durante la presenza all'interno della Residenza, è tenuto anch'esso al rispetto della normativa interna vigente e delle presenti disposizioni .

2. Lo studente ospitante è garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei suoi ospiti e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati.

Pertanto lo studente assegnatario è responsabile in solido per i danni arrecati all'Ente e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori o ospiti.

3. Il personale del Servizio Gestione Operativa delle Residenze o il personale di portineria espressamente autorizzato a tal fine da ALiSEO accerta l'identità e la destinazione dei visitatori, negando l'accesso, con specifico riferimento alle strutture dotate di servizio di portineria, a chi rifiuti di indicare la propria destinazione e/o di mostrare un valido documento di identità.

4. Per tutte le strutture di ALiSEO, in caso di violazioni ripetute, il visitatore sarà considerato a tutti gli effetti persona non gradita, con conseguente divieto permanente di ingresso nelle strutture medesime, salva comunque la possibilità da parte del personale di ALiSEO di richiedere l'intervento degli organi di Pubblica Sicurezza.

5. La presenza di persone dichiarate non gradite nei locali e nelle strutture comporta la facoltà dell'Agenzia e dei suoi addetti di provvedere alla denuncia per violazione di domicilio.

Articolo 15 - Controlli ed ispezioni

1. Aliseo mantiene copia delle chiavi di accesso alle camere e agli alloggi in genere.

2. Il Personale Aliseo, ivi compreso operatori, funzionari e/o tecnici esterni dallo stesso incaricati, hanno diritto di accedere anche in assenza degli ospiti, nei seguenti casi e rispettivamente per:

A) SENZA PREAVVISO

a) controlli periodici che si effettuano durante il periodo di assegnazione, anche per verificare il rispetto delle presenti norme;

b) richiesta degli ospiti o di almeno uno di essi;

c) comprovata segnalazione di violazioni al presente Regolamento;

d) interventi o riparazioni con carattere di urgenza o richiesti dagli studenti assegnatari dell'alloggio stesso, se non presenti malgrado l'appuntamento concordato;

e) prolungata assenza dell'ospite;

f) posto alloggio per il quale vi siano segnalazioni di indebita occupazione da parte di persone estranee.

g) successivamente alla data di scadenza del periodo di assegnazione o alla data indicata in caso di revoca o trasferimento d'ufficio, qualora l'ospite non abbia provveduto a restituire le chiavi alla portineria e/o non abbia liberato l'alloggio dai suoi effetti personali.

B) Con PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE:

- a) sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica delle condizioni igieniche e manutentive, ivi compresa la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sulla base dei regolamenti comunali;
 - b) in caso di interventi di manutenzione programmata di edifici, arredi ed impianti;
 - c) adeguamento o controllo della situazione inventariale degli arredi o attrezzature presenti.
3. Qualora l'Agenda avesse fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni delle presenti disposizioni e/o stati di emergenza o pericolo per l'edificio, i funzionari preposti e il personale addetto agli alloggi potranno effettuare ogni sorta di controllo, anche avvalendosi degli organi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 16 - Rappresentanza

1. Al fine di favorire un più stretto rapporto tra Aliseo e gli assegnatari di posto alloggio questi ultimi eleggeranno all'inizio dell'anno accademico una propria rappresentanza articolata per complesso residenziale.

2. Sono eleggibili:

- fino a 2 rappresentanti per le residenze con più di 100 posti letto
- 1 rappresentante per le residenze con un numero inferiore di studenti

Le Residenze con un numero di posti letto pari o inferiore a 40, ubicate nella stessa zona, possono essere accorpate ai fini della elezione dei rappresentanti, nella Determina di indizione di cui all'art. 4.

3. Per ciascuna residenza è elettore ed è eleggibile chiunque sia assegnatario del posto alloggio per l'a.a. in corso sia esso borsista o alloggiato a pagamento.

4. Con Determina del Dirigente del Settore Diritto allo Studio, sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti alloggiati. L'indizione avviene entro il 15 novembre di ogni anno, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni. La Determina indica le rappresentanze da eleggere ed il relativo numero degli eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per il diritto di voto, le modalità per la presentazione delle candidature, il luogo, la data e l'ora di scadenza per il deposito dei nominativi dei candidati, le sedi presso le quali si svolgeranno le elezioni, le modalità di scrutinio e quant'altro necessario per l'approvazione delle elezioni.

5. I Rappresentanti eletti sono in carica per 1 anno purché sia mantenuto il posto alloggio nella residenza elettiva; in caso contrario subentrano ai decaduti i primi non eletti, con gli stessi obblighi e doveri.

6. è dichiarato altresì decaduto d'ufficio ed è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria lo studente non in regola con i pagamenti e più in generale con le disposizioni sulle modalità di utilizzo delle Residenze Studentesche

7. È compito della Rappresentanza formulare osservazioni sulla qualità dei servizi della Residenza e sulla vita della comunità, nonché promuovere ed organizzare, previa autorizzazione, attività culturali-sportive e proporre altresì soluzioni atte a migliorare la vita comunitaria.

8. Le Rappresentanze degli studenti ospiti delle Residenze possono essere convocate dall'ente quando ciò dovesse reputarsi utile al fine di acquisire elementi sull'andamento dei servizi e di collaborare alla formulazione e realizzazione di proposte migliorative dei servizi stessi.

Articolo 17 - Responsabilità e risarcimento danni

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento.
2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori e/o ospiti, ai beni avuti in uso è tenuto al risarcimento; qualora non provveda entro 10 giorni dal provvedimento di richiesta troverà applicazione quanto specificatamente previsto in caso di mancato pagamento.
3. Ove il danneggiamento/manomissione abbia per oggetto impianti di sicurezza si darà luogo alla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
4. Nel caso di camere a più letti la responsabilità per eventuali danni è suddivisa fra tutti gli occupanti salvo che non risultino responsabilità individuali.
5. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali comuni e/o per la loro sottrazione è ripartita fra tutti gli ospiti della struttura qualora non siano state accertate responsabilità individuali; nelle strutture composte da più edifici la responsabilità è attribuita agli ospiti dell'edificio in cui si è verificato il fatto.

Articolo 18 - Procedimenti disciplinari e relative sanzioni

1. In caso di inadempienze o di violazioni di norme contenute nelle presenti disposizioni, o di altre comunque preventivamente rese note, dirette a garantire la razionale ed efficace gestione delle strutture, nonché a tutelare la serena e civile convivenza tra gli ospiti, saranno applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) sospensione dall'assegnazione dell'alloggio;
 - e) revoca dell'alloggio ed espulsione;
 - f) revoca dai benefici del diritto allo studio.
2. I fatti passibili di sanzione disciplinare (escluso il richiamo verbale) sono contestati per iscritto allo studente mediante comunicazione email eventualmente anticipata anche da contatto telefonico laddove fosse ritenuto indispensabile. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
3. I sopra citati provvedimenti disciplinari vengono impartiti rispettivamente:
 - lett. a) Responsabile di Residenza e/o del Servizio Gestione Operativa;
 - lett b) Responsabile del Servizio Gestione Operativa;
 - lett. c) e d) Dirigente del Settore Diritto allo studio;
 - lett. e) ed f) Direttore Generale di ALISEO.
4. Tutte le comunicazioni di ALISEO riguardanti qualsiasi provvedimento disciplinare avvengono tramite l'indirizzo mail comunicato dallo studente nella pagina anagrafica personale sul "portale dello studente", ove è stata compilata la richiesta di assegnazione; tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della comunicazione postale.
5. Qualora lo studente non provveda a registrare il cambio di indirizzo e-mail o lo stesso sia errato, la comunicazione da parte di ALISEO si intende valida a tutti gli effetti se notificata all'ultimo indirizzo mail presente sul "portale dello studente".

6. Lo studente che perde diritto al posto letto in residenza (revoca, decadenza dal beneficio, mancato rinnovo del beneficio) è tenuto al pagamento della tariffa di residenzialità relativamente alle notti indebitamente fruite.

Articolo 19 - Ammonizione scritta

1. L'ammonizione scritta viene impartita tramite comunicazione formale alla mail registrata in procedura ed al fascicolo informatico dello studente.

2. L'ammonizione può comportare anche l'applicazione di una relativa sanzione pecuniaria commisurata alla violazione commessa.

3. L'applicazione della seconda ammonizione per la medesima violazione nel corso dello stesso anno accademico comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria massima pari ad € 150,00, a prescindere dal tipo di contravvenzione commessa.

Articolo 20 - Sanzioni Pecuniarie

1. La sanzione pecuniaria, su proposta del responsabile della Gestione Operativa delle Residenze, viene irrogata con provvedimento motivato del Dirigente del settore Diritto allo Studio e comunicata tramite invio alla mail registrata in procedura ed al fascicolo informatico dello studente.

2. L'ammontare della sanzione pecuniaria è stabilito tra gli € 25,00 ed € 150,00 in relazione alla gravità della violazione commessa.

3. La sanzione pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto.

4. Il pagamento del dovuto, se superiore ai 100 euro, potrà essere rateizzato in massimo quattro rate e comunque entro la data di uscita dalla residenza.

5. L'applicazione di sanzioni pecuniarie nel corso dello stesso anno accademico per un ammontare complessivo di € 200,00 o superiore comporta l'applicazione della sospensione dai benefici come disciplinato nello specifico articolo.

6. Il mancato pagamento dell'ammontare della sanzione pecuniaria nel termine dei 10 giorni comporterà la relativa trattenuta dalla cauzione e l'applicazione della sospensione per un periodo da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi in relazione all'importo della sanzione pecuniaria non pagata.

7. Il mancato pagamento dell'ammontare della sanzione pecuniaria al termine dell'anno accademico comporterà l'impossibilità di ottenere il beneficio per l'a.a. successivo senza previo reintegro della cauzione.

Articolo 21 - Sospensione dell'assegnazione dell'alloggio

1. La sospensione dell'assegnazione dell'alloggio, su proposta del responsabile della Gestione Operativa delle Residenze, viene irrogata con provvedimento motivato del Dirigente del settore Diritto allo Studio.

2. In base alla gravità della violazione o del mancato pagamento della sanzione pecuniaria lo studente potrà incorrere nella sospensione per un periodo da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi.

3. Il provvedimento disciplinare della sospensione pari a tre mesi comporta la perdita del diritto a rientrare l'anno successivo nella graduatoria dei confermati.

4. Lo studente sospeso è tenuto comunque al pagamento della eventuale tariffa di residenzialità relativamente al periodo di sospensione.

Articolo 22 - Revoca dall'assegnazione dell'alloggio e espulsione

1. i seguenti casi comportano la revoca d'ufficio dell'assegnazione dell'alloggio:
 - a) cessione in uso ad estranei del proprio posto alloggio oppure di altro posto momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente ;
 - b) rifiuto di uscire dall'alloggio in caso di sospensione disciplinare;
 - c) rifiuto al trasferimento d'ufficio.
 - d) introduzione nella Residenza di sostanze nocive o infiammabili di uso non domestico
 - e) ogni violazione delle presenti disposizioni suscettibile di arrecare danno grave all'Agenzia, a terzi o ad altri fruitori.
 - f) manomissione di impianti delle residenze ed utilizzo di impianti ed elettrodomestici, anche di proprietà dello studente stesso, con incuria, disattenzione o comunque con comportamento tale da esporre a rischio di incendio;
 - g) comportamento gravemente scorretto nei confronti di collaboratori di Aliseo, addetti al servizio di portineria o nei confronti degli altri studenti;
2. La revoca dell'assegnazione dell'alloggio, su proposta del Dirigente del Settore del Diritto allo Studio, viene irrogata con provvedimento del Direttore Generale per le violazioni di cui al precedente comma o per altre gravi violazioni con debita motivazione.
3. In caso di revoca dall'assegnazione dell'alloggio e per particolari motivi Aliseo si riserva la facoltà di procedere anche alla revoca del servizio ristorazione.
4. La sanzione della revoca dell'assegnazione dell'alloggio comporta l'interdizione dell'assegnazione dell'alloggio per gli anni accademici successivi.

Articolo 23 - Revoca dei benefici

1. i seguenti casi comportano la revoca d'ufficio dai benefici (borsa di studio, posto letto e servizio ristorazione, anche a tariffa agevolata):
 - a) manomissione dei dispositivi di allarme, di sicurezza e di sorveglianza;
 - b) comportamenti di particolare gravità che rechino gravi danni al patrimonio dell'Ente o all'Ente stesso e/o mettano in grave pericolo soggetti terzi;
 - c) introduzione o detenzione nelle Residenze armi di qualsiasi genere, stupefacenti, materiali infiammabili, esplodenti ed ogni altro materiale o attrezzo pericoloso o atto ad offendere;
2. Qualora si verificassero violazioni alle disposizioni di particolare gravità ALiSEO si riserva la facoltà di procedere alla revoca immediata da tutti i benefici per l'anno in corso.
3. La revoca dai benefici, su proposta del Dirigente del Settore del Diritto allo Studio, viene irrogata con provvedimento del Direttore Generale per le violazioni di cui al precedente comma 1 o per altre gravi violazioni con debita motivazione.
4. Lo studente beneficiario di borsa di studio revocato è tenuto al pagamento della tariffa di residenzialità relativamente alle notti indebitamente fruite.

Articolo 24 - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio

1. Lo studente decade dal posto letto assegnato nei seguenti casi:
 - a) per aver conseguito la laurea;

- b) per trasferimento ad altra sede universitaria;
- c) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi;
- d) per rinuncia definitiva al posto letto.

2. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta al Servizio Alloggi entro 5 giorni lavorativi dall'avverarsi rispettivamente del:

- a) conseguimento della laurea;
- b) avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria;
- c) avvenuta interruzione degli studi.

3. La mancata risposta da parte dello studente assegnatario alla manifestazione di interesse o alla convocazione nel termine previsto è considerata rinuncia definitiva al posto alloggio e comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 25 - Informativa sulla privacy

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo n. 196/03 così come novellato dal decreto legislativo n. 101/18. Nella domanda lo studente dovrà sottoscrivere la presa visione dell' informativa; il conferimento dei dati personali così come la dichiarazione di presa visione dell'informativa è obbligatoria per la partecipazione all'assegnazione degli alloggi.

2. I dati richiesti (dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di immatricolazione, ecc.) sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma con mezzi elettronici e automatizzati ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, finalizzate ad ogni tipo di operazione connesse all'assegnazione delle borse di studio, all'ingresso e alloggio nelle residenze , con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio. La base giuridica del trattamento dei dati è l'esercizio di un potere previsto dalla legge regionale n. 15/2006 e dalla legge regionale n. 25/2018.

Le immagini sui badge d'ingresso e alloggio nelle residenze sono destinate alle finalità di sicurezza degli stabili; sono sottoposte a videosorveglianza le aree comuni delle residenze universitarie.

3. I dati possono essere comunicati alla Regione Liguria, all'Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni AFAM, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio, nonché ad altri soggetti pubblici o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca.

Le immagini relative alla videosorveglianza, nonché altri dati trattati, possono essere comunicati, in caso di ipotesi di reato, all'Autorità Giudiziaria.

4. I dati, salvo diverse determinazioni della Regione o del MIUR, saranno conservati per dieci anni.

Le immagini relative alla videosorveglianza saranno conservate limitatamente ai tempi previsti dalla normativa vigente.

5. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679; l'interessato ha diritto altresì a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

6. Il titolare del trattamento è ALiSEO, Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento, con sede in Via S. Vincenzo 4, Genova; è stato nominato il responsabile per la protezione dei dati personali Avv. Cathy La Torre, contattabile all'indirizzo

dpo.privacy@aliseo.liguria.it oppure dpo@wildside.legal.

7. L'informativa estesa è disponibile sul sito di ALiSEO www.aliseo.liguria.it all'interno della domanda di richiesta di posto alloggio nelle residenze di ALiSEO.